

Parti

Ricorrente: DISA Gas SAU

Convenuti: Administración del Estado, Redexis Gas S.L. y Repsol Butano S.A.

Questioni pregiudiziali

- 1) Alla luce dei principi elaborati nella causa Federutility [sentenza della Corte di giustizia del 20 aprile 2010, C-265/08], se sia compatibile con la relativa sentenza o conforme al principio di proporzionalità la misura che fissa un prezzo massimo per la bombola di gas liquefatto imbottigliato quale strumento di tutela degli utenti socialmente vulnerabili, nel caso in cui si verifichino, in alternativa o cumulativamente, talune delle circostanze enunciate di seguito:
 - la misura è adottata con carattere generale per tutti i consumatori e per un periodo indefinito «sino a che le condizioni della concorrenza in questo mercato non siano considerate sufficienti»,
 - la misura è in vigore da più di 28 anni,
 - la misura può concorrere a cristallizzare la situazione di scarsa concorrenza ostacolando l'ingresso di nuovi operatori.
- 2) Alla luce dei principi elaborati nella citata causa Federutility [sentenza della Corte di giustizia del 20 aprile 2010, C-265/08], se sia compatibile con la relativa sentenza o conforme al principio di proporzionalità l'imposizione all'operatore dominante di un determinato ambito territoriale di una misura di distribuzione obbligatoria a domicilio del gas liquefatto imbottigliato quale strumento di tutela degli utenti socialmente vulnerabili o residenti in zone di difficile accesso, nel caso in cui si verifichino, in alternativa o congiuntamente, talune delle circostanze enunciate nella questione precedente.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Högsta domstolen (Svezia) il 28 settembre 2017 — Riksåklagaren / Imran Syed

(Causa C-572/17)

(2017/C 412/26)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Högsta domstolen

Parti

Ricorrente: Riksåklagaren

Imputato: Imran Syed

Questioni pregiudiziali

- 1) Qualora merci che recano un motivo decorativo protetto vengano illegalmente poste in vendita in un negozio, se possa sussistere una violazione dell'esclusivo diritto di distribuzione spettante all'autore, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2001/29⁽¹⁾, anche rispetto a merci che recano identici motivi decorativi e che sono conservate in magazzino dalla persona che le ha poste in vendita.
- 2) Se sia rilevante la circostanza che le merci siano conservate nei locali di un magazzino connesso al negozio oppure sito altrove.

⁽¹⁾ Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU L 167, pag. 10).
